**CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE**

La dichiarazione di cambio abitazione all'interno del Comune deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.
In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.

Il nuovo indirizzo (numero civico, scala, piano, interno) deve essere comunicato entro 20 giorni dal trasferimento.

Il cambio di indirizzo non comporta modifiche alla carta di identità e al passaporto.

La dichiarazione (mettere link) deve:

* essere correttamente compilata nelle parti obbligatorie.
* essere sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce.
* essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche dei minorenni.

**La mancanza anche di un solo degli elementi sopraelencati rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.**

E' necessario, inoltre, esibire, ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/03/2014, n. 47 convertito in L. 80/2014, copia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrati) o dichiarazione da parte del proprietario compilando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e allegando copia di documento d’identità valido del proprietario.

I cittadini stranieri devono anche allegare alla dichiarazione copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnata dalle ricevute postali di rinnovo del Permesso. La mancanza del permesso di soggiorno rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.

La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

* **a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
Comune di San Giorgio delle Pertiche – Servizi Demografici
Via Canonica, 4 35010 – San Giorgio delle Pertiche
* **per via telematica**
- sottoscritta, acquisita mediante scanner e trasmessa, attraverso la posta elettronica semplice, all'indirizzo **protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it**
  oppure
- sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente, all'indirizzo pec **comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it**
* **presentazione della domanda cartacea all’Ufficio Protocollo** durante gli orari di apertura al pubblico
* **Inviare online tramite il portale ANPR (mettere il link di collegamento)**

**Controlli e sanzioni**

Gli accertamenti per il controllo dell’effettivo cambio della dimora abituale sono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino.
Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Tempi

* Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta avviene l'iscrizione anagrafica